COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

N. **40** del **09/10/2026**

Oggetto: Disposizioni precauzionali a tutela della pubblica incolumità in conseguenza del comunicato straordinario del Dipartimento regionale della Protezione civile del 9 ottobre 2026 – Rischio meteo-idrogeologico e idraulico – Divieto di frequentazione di piazze e giardini alberati e ulteriori misure di sicurezza

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il territorio comunale può essere interessato da fenomeni meteorologici avversi, quali forti raffiche di vento, precipitazioni intense, temporali e ulteriori eventi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;
- le predette condizioni possono determinare situazioni di rischio per la popolazione, con particolare riferimento alle persone presenti in spazi aperti, alle aree esposte e ai luoghi destinati allo svolgimento di manifestazioni ed eventi;

VISTO l'Avviso regionale di Protezione civile della Regione Siciliana n. 26282, valido dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 10 ottobre 2026, relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con livello di allerta arancione per temporali;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche previste possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento:

- alla mobilità pedonale e veicolare;
- alla permanenza prolungata di persone, in particolare minori, all'interno e nelle aree esterne degli edifici scolastici;
- all'accesso e all'utilizzo degli uffici comunali e delle strutture sportive comunali;
- alla frequentazione di piazze, giardini pubblici e altre aree alberate, in considerazione dei possibili rischi connessi alla caduta di rami o alberi e alla presenza di elementi instabili;

RITENUTO necessario adottare, in via precauzionale e urgente, misure restrittive e preventive finalizzate alla tutela della sicurezza della popolazione e dei dipendenti comunali non residenti nel territorio comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, con particolare riferimento all'art. 12, comma 5;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», con particolare riferimento all'art. 12, comma 5, lettera a);

CONSIDERATO che il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile dell'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, in coerenza con la normativa vigente;

ORDINA

per l'intera giornata del 10 ottobre 2026 e, comunque, fino alla cessazione delle condizioni di allerta, fatte salve eventuali successive disposizioni adottate sulla base degli aggiornamenti dei bollettini di protezione civile previsti per la medesima giornata

1. **Divieto di frequentazione di piazze e giardini alberati**
   È vietata la frequentazione di piazze, giardini pubblici e altre aree alberate del territorio comunale, quale misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità.
2. **Divieto di svolgimento di attività in aree esposte a pericolo**
   È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività, anche se precedentemente autorizzata, nelle aree sottostanti carichi sospesi, in prossimità delle chiome degli alberi e all'interno del raggio di potenziale caduta di rami o alberature.
3. **Interdizione della circolazione nelle aree a rischio**
   È disposta l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade e le relative pertinenze in cui le alberature presentino evidenti e oggettivi segnali di pericolo di caduta.
   Sono fatti salvi il transito e l'accesso dei mezzi di emergenza e di soccorso.
   È altresì garantito il diritto di accesso e di transito dei soggetti che debbano raggiungere o lasciare la propria residenza o domicilio, il luogo di lavoro o di occupazione, compresi gli esercizi commerciali eventualmente ubicati all'interno delle aree interdette.
   Si raccomanda che tali spostamenti avvengano esclusivamente lungo i percorsi più brevi e meno esposti al rischio, nel rigoroso rispetto delle regole di autoprotezione
4. **Misure precauzionali per le attività commerciali e aggregative all'aperto**
   Gli esercenti il commercio su aree pubbliche o comunque all'aperto, nonché i soggetti che organizzano o svolgono attività aggregative di qualsiasi natura, sono tenuti ad astenersi dall'apertura di tende, coperture e strutture analoghe e ad assicurare il corretto e stabile ancoraggio delle strutture mobili eventualmente installate, verificandone costantemente l'efficacia e la tenuta. In presenza di evidenti sollecitazioni dovute al vento, tali da far emergere rischi di cedimento, distacco o ribaltamento, dovrà essere provveduto senza indugio allo smontaggio delle strutture interessate.
5. **Misure di sicurezza nei cantieri edili**
   I responsabili, i committenti e i direttori dei lavori delle imprese impegnate in opere di costruzione sono tenuti a provvedere immediatamente a una verifica puntuale della stabilità e del corretto ancoraggio dei ponteggi, delle gru e di ogni altra struttura o attrezzatura presente nei cantieri edili.
   Dovranno essere adottate senza indugio tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Copia della presente ordinanza verra' inviata a mezzo p.e.c. a:

- on. Presidente della Regione Siciliana presidente@certmail.regione.sicilia.it

- sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

- S.E. il Prefetto di Trapani protocollo.preftp@pec.interno.it

- sig. Questore di Trapani gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it

- sig. Direttore l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani direzione.generale@pec.asptrapani.it

- sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani com.trapani@cert.vigilfuoco.it

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale e diffusa attraverso gli ulteriori canali istituzionali dell'Ente.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Misiliscemi lì, 09/10/2026

f.to **Dott. Salvatore Antonino Tallarita**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente Ordinanza, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 09/10/2026 registrata al n° 1410 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Misiliscemi, lì 09/10/2026

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Dott. Salvatore Antonino Tallarita